



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI	
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	1157
Data	03-07-2012

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

PROGETTO DI LEGGE

“Legge sull’uso delle comunicazioni elettroniche e dell’e-commerce”

Titolo I: Delle comunicazioni elettroniche

Parte I.

Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l’uso delle comunicazioni elettroniche scambiate a fini commerciali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti conclusi dai consumatori, senza tuttavia affievolire i diritti riconosciuti dalle norme a tutela del consumatore che sono fatte salve.
3. Le parti possono pattuire di escludere l’applicazione o modificare gli effetti degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Articolo 2. Esclusioni

1. La presente legge non si applica a comunicazioni elettroniche relative a:
 - (i) transazioni su mercati regolamentati;
 - (ii) operazioni in valuta estera;
 - (iii) sistemi interbancari di pagamento, convenzioni interbancarie di pagamento o sistemi di compensazione e regolamentazione relativi a titoli mobiliari o altri beni o strumenti finanziari;

- (iv) trasferimento di diritti di garanzia nella vendita, nel mutuo, nella detenzione, o negli accordi pronti contro termine di titoli o altri beni o strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.
2. La presente legge non si applica alle cambiali, ai pagherò cambiari, alle lettere di vettura, alle polizze di carico, alle ricevute di deposito o ad altro documento o strumento trasferibile che legittimi il portatore o il beneficiario a domandare la consegna di merci o il pagamento di una somma di denaro.
3. La presente legge non si applica alle comunicazioni relative a contratti di disposizione di beni immobili ed alle comunicazioni relative a materie disciplinate dal diritto di famiglia.
4. Tramite apposito decreto delegato verranno individuate specifiche categorie merceologiche per cui sarà inibita l'attività di vendita tramite mezzi informatici.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini della presente legge si adottano le definizioni che seguono:

- (a) per "comunicazione elettronica" si intende ogni comunicazione giuridicamente rilevante che le parti siano tenute ad effettuare o che volontariamente effettuino mediante messaggi di dati in relazione alla formazione o all'esecuzione di un contratto;
- (b) per "messaggio di dati" si intendono le informazioni create, trasmesse, ricevute o conservate con sistemi elettronici, magnetici, ottici o analoghi, compresi l'interscambio elettronico di dati (EDI), la posta elettronica, il telegramma, il telex ed il fax;
- (c) per "interscambio elettronico di dati (EDI)" si intende qualsiasi trasferimento di informazioni tra due sistemi informativi secondo un modello concordato di strutturazione dell'informazione;
- (d) per "mittente" di una comunicazione elettronica si intende la parte dalla quale, o a nome della quale, la comunicazione elettronica è stata inviata o creata prima di essere eventualmente conservata, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
- (e) per "destinatario" di una comunicazione elettronica si intende la parte alla quale il mittente intende inviare la comunicazione elettronica, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
- (f) per "sistema informativo" si intende un sistema utilizzato per creare, inviare, ricevere, conservare o comunque trattare messaggi di dati;
- (g) per "sistema automatizzato di messaggi" si intende un programma informatico, uno strumento elettronico o comunque automatizzato utilizzato per iniziare una comunicazione o per rispondere, in tutto o in parte, a messaggi di dati o operazioni senza l'intervento od il controllo di una persona fisica per ogni singola comunicazione o risposta;
- (h) per "firma elettronica" si intende un insieme di dati in forma elettronica contenuto o allegato ad un messaggio di dati, o ad esso logicamente collegato, che può essere



utilizzato per riconoscere il firmatario del messaggio dati o per indicare la sua volontà rispetto all'informazione in esso contenuta;

- (i) per "certificato" si intende un messaggio di dati che confermi la connessione tra il firmatario ed i dati per la formazione della firma elettronica;
- (j) per "firmatario" si intende una persona che detiene i dati per la formazione della firma e che agisce a suo nome o a nome del rappresentato;
- (k) per "prestatore del servizio di certificazione" o certificatore si intende una persona che emette certificati e può fornire altri servizi in relazione alle firme elettroniche;
- (l) per "parte facente affidamento" si intende una persona che può agire in forza di un certificato o di una firma elettronica.

Articolo 4. Determinazione di sede, residenza o domicilio

1. Un luogo non costituisce sede, residenza o domicilio per il solo fatto che:
 - (a) vi si trovino le attrezzature e le tecnologie di supporto al sistema informativo utilizzato da una parte per la formazione del contratto;
 - (b) da tale luogo altre parti possano accedere a detto sistema informativo.
2. La mera circostanza che una parte utilizzi un nome a dominio o un indirizzo di posta elettronica collegato ad un particolare territorio geografico non crea una presunzione che la sua sede, residenza o domicilio siano situate in quel territorio geografico.

Articolo 5. Obblighi di informazione

Nessuna disposizione della presente legge modifica l'applicazione di norme giuridiche che obblighino le parti a comunicare la propria identità, la loro sede d'affari o qualsiasi altra informazione, o che richiedano particolari forme per la comunicazione di clausole contrattuali, né è volta a limitare la responsabilità giuridica della parte che fornisca dichiarazioni false, inesatte o incomplete a tale riguardo.

Parte II

Comunicazioni elettroniche

Articolo 6. Riconoscimento giuridico

1. La validità giuridica o l'efficacia di una comunicazione elettronica o di un contratto non possono essere negate unicamente a causa della loro forma elettronica.



2. La validità o l'efficacia di un'informazione non possono essere negate per il solo fatto che questa non sia direttamente contenuta nella comunicazione elettronica idonea a produrne gli effetti, quando l'informazione è soltanto richiamata nel messaggio di dati.
3. Nessuna disposizione della presente legge obbliga una parte ad utilizzare o ad accettare l'uso di comunicazioni elettroniche, ma il consenso della parte a tale uso può ricavarsi dal suo comportamento.

Articolo 7. Forma scritta

Qualora la legge preveda il requisito della forma scritta per la validità o la prova di una dichiarazione o di un contratto, o preveda conseguenze per l'assenza di forma scritta, tale requisito si intende soddisfatto con una comunicazione elettronica se l'informazione in essa contenuta è accessibile per successive consultazioni.

Articolo 8. Originale

1. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano esibiti o conservati nella loro forma originale, o preveda conseguenze per l'assenza dell'originale, tale requisito è soddisfatto con una comunicazione elettronica:
 1. se viene fornita garanzia affidabile dell'integrità del contenuto della comunicazione così come è stata creata per la prima volta nella sua forma definitiva, come comunicazione elettronica o di altro tipo; e
 2. se, quando si richiede la disponibilità dell'informazione ivi contenuta, tale informazione può essere esibita alla persona alla quale deve essere resa disponibile.
2. Ai fini della lettera (a) del primo comma:
 1. l'informazione è da ritenersi integra se è completa e se non è stata alterata, eccezion fatta per aggiunte e modifiche intervenute nel corso normale della trasmissione, archiviazione ed esibizione; e
 2. il livello di affidabilità richiesto deve essere valutato tenendo conto dello scopo per cui l'informazione è stata creata e di ogni altra circostanza rilevante.

Articolo 9. Efficacia probatoria

1. Ogni comunicazione elettronica è dotata di efficacia probatoria. Tale efficacia probatoria è valutata in base all'affidabilità del metodo di creazione, conservazione o trasmissione della comunicazione elettronica, in base all'affidabilità del metodo che assicura l'integrità dell'informazione, alla modalità di identificazione del mittente e ad ogni altro elemento rilevante.



2. L'efficacia probatoria di una comunicazione elettronica non può essere negata:
 1. unicamente a causa della sua forma elettronica; o
 2. se si tratta della prova migliore di cui la parte può ragionevolmente disporre, per il fatto che la comunicazione non sia nella sua forma originale.

Articolo 10. Conservazione

1. Qualora la legge richieda che documenti, registri o informazioni vengano conservati, tale requisito si ritiene soddisfatto nel caso di utilizzo di comunicazioni elettroniche se sono rispettate le seguenti condizioni:
 1. l'informazione in esse contenuta è disponibile per ulteriori consultazioni; e
 2. la comunicazione elettronica è conservata nella forma in cui è stata creata, inviata o ricevuta, o in un formato che rappresenti accuratamente l'informazione creata, inviata o ricevuta;
 3. i dati che permettono di determinare l'origine e la destinazione della comunicazione elettronica, la data ed il momento in cui è stata inviata o ricevuta, se esistenti, sono stati conservati.
2. L'obbligo di conservare documenti, registri o informazioni, in conformità al primo comma del presente articolo, non si estende alle informazioni che hanno come unico obiettivo quello di permettere l'invio o la ricezione di una comunicazione elettronica.
3. I requisiti indicati al primo comma del presente articolo possono essere soddisfatti ricorrendo ai servizi di terzi, sempre che sussistano le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) del medesimo comma.

Articolo 11. Attribuzione

1. Una comunicazione elettronica è attribuita al mittente se è stata da lui inviata.
2. Per ciò che attiene alla relazione tra mittente e destinatario, una comunicazione elettronica è attribuita al mittente se è stata inviata:
 1. da una persona autorizzata ad agire a nome del mittente in relazione a quella comunicazione elettronica; o
 2. da un sistema informativo programmato dal mittente o a suo nome per operare automaticamente.
3. Per ciò che attiene alla relazione tra mittente e destinatario, un destinatario può attribuire una comunicazione elettronica al mittente ed agire di conseguenza:



1. se ha correttamente applicato una procedura prevista al fine di verificare che la comunicazione elettronica provenisse dal mittente alla quale il mittente aveva precedentemente acconsentito;
 2. se la comunicazione elettronica ricevuta è frutto delle operazioni effettuate da un terzo, autorizzato dal mittente o da un suo mandatario ad avere accesso al metodo utilizzato dal mittente per attribuirsi la comunicazione elettronica.
4. Il terzo comma del presente articolo non si applica:
1. qualora il destinatario sia stato avvisato da un presunto mittente che la comunicazione elettronica non gli era attribuibile ed il destinatario abbia avuto un margine di tempo sufficiente per agire di conseguenza; o
 2. nei casi previsti al comma (3)(b), ogni qual volta il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che la comunicazione elettronica non era attribuibile al mittente.
5. Quando una comunicazione elettronica è inviata o si considera inviata dal mittente, o quando il destinatario può presumere che lo sia, il destinatario può considerare che la comunicazione ricevuta sia quella che il mittente intendeva inviare e può agire di conseguenza. Il destinatario non è a ciò autorizzato se sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che vi era stato un errore nella trasmissione della comunicazione elettronica ricevuta.
6. Il destinatario è autorizzato a considerare ogni singola comunicazione elettronica ricevuta come una comunicazione distinta e ad agire di conseguenza, a meno che si tratti di un duplicato di altra comunicazione ed il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che la comunicazione elettronica era un duplicato.

Articolo 12. Momento e luogo di spedizione e ricezione

1. Il momento di spedizione di una comunicazione elettronica è il momento in cui tale comunicazione esce dal sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l'ha inviata a nome del mittente oppure, se la comunicazione elettronica non esce dal sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l'ha inviata a nome del mittente, il momento in cui la stessa viene ricevuta.
2. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata all'indirizzo elettronico prescelto dal destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata ad un altro indirizzo elettronico del destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione e apprende dell'invio della comunicazione elettronica. In entrambi i casi, si presume che il destinatario possa accedere alla comunicazione elettronica quando essa giunge al suo indirizzo elettronico.
3. Una comunicazione elettronica si considera spedita dal luogo in cui il mittente ha la propria sede, residenza o domicilio e si ritiene ricevuta nel luogo in cui il destinatario ha la propria



sede, residenza o domicilio, come individuate secondo i criteri dell'articolo 5 della presente legge ed ogni altra norma di legge rilevante.

4. Il secondo comma del presente articolo si applica anche se il luogo in cui è situato il sistema informativo collegato all'indirizzo elettronico è differente dal luogo in cui si considera ricevuta la comunicazione elettronica ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Articolo 13. Ricevuta di ritorno

1. I commi dal 2 al 4 del presente articolo si applicano nel caso in cui, al momento dell'invio della comunicazione elettronica, o in un momento precedente, il mittente abbia richiesto o concordato con il destinatario l'invio di una ricevuta di ritorno.
2. Se il mittente non ha concordato con il destinatario nessuna forma o metodo particolare per fornire la ricevuta di ritorno, la ricezione potrà essere confermata:
 1. con qualsiasi tipo di comunicazione, automatica o meno, inviata dal destinatario, o
 2. con qualsiasi condotta del destinatario idonea ad indicare al mittente che la comunicazione elettronica è stata ricevuta.
3. Se il mittente ha dichiarato che l'efficacia della comunicazione elettronica è subordinata all'accusa di ricevuta, la comunicazione elettronica si considera inviata al momento della ricezione della ricevuta di ritorno.
4. Se il mittente non ha dichiarato che l'efficacia della comunicazione elettronica è subordinata all'accusa di ricevuta e la ricevuta di ritorno non è pervenuta al mittente entro il termine fissato o concordato, o entro un termine ragionevole se nessun termine è stato specificato, il mittente:
 1. può informare il destinatario che non è pervenuta alcuna ricevuta di ritorno indicando un termine ragionevole entro il quale la conferma della ricezione della comunicazione elettronica deve pervenire; e
 2. se la ricevuta non perviene entro il termine di cui alla lettera (a), può, notificandolo al destinatario, considerare la comunicazione elettronica come non inviata, o esercitare altri diritti che potrebbe avere.
5. Se la ricevuta di ritorno del destinatario perviene al mittente, si presume che il destinatario abbia ricevuto la relativa comunicazione elettronica. Tale presunzione non implica che la comunicazione elettronica inviata corrisponda a quella ricevuta.
6. Se la ricevuta di ritorno indica che la comunicazione elettronica presenta i requisiti concordati o previsti da norme o standard tecnici applicabili, si presume che tali requisiti siano stati soddisfatti.
7. Il presente articolo disciplina le conseguenze giuridiche derivanti dalla comunicazione elettronica o dalla sua ricevuta di ritorno unicamente per quanto riguarda l'invio o la ricezione della comunicazione elettronica.



Parte III

Contratti conclusi per via elettronica

Articolo 14. Invito a proporre

Una proposta di conclusione di un contratto effettuata mediante una o più comunicazioni elettroniche non indirizzate ad una o più parti determinate, ma genericamente accessibile a più parti che utilizzino sistemi informativi, incluse le proposte che utilizzano applicazioni interattive per effettuare ordini attraverso detti sistemi informativi, deve essere considerata come invito a proporre a meno che non indichi chiaramente la volontà del proponente di obbligarsi in caso di accettazione.

Articolo 15. Uso di sistemi automatizzati di messaggi per la formazione di contratti

La validità o l'efficacia di un contratto concluso attraverso l'interazione tra un sistema automatizzato di messaggi e una persona fisica o attraverso l'interazione di sistemi automatizzati di messaggi non possono essere negate per il solo fatto che una persona fisica non sia intervenuta o non abbia verificato le singole operazioni eseguite dai sistemi od il contratto così concluso.

Articolo 16. Errore nelle comunicazioni elettroniche

1. Qualora una persona fisica commetta un errore materiale in una comunicazione elettronica scambiata con un sistema automatizzato di messaggi della controparte e tale sistema non preveda la possibilità di correggere detto errore, questa persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, hanno il diritto di annullare la parte di comunicazione elettronica contenente l'errore se:
 1. La persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, informa la controparte dell'errore non appena ne ha avuto conoscenza segnalando di aver commesso un errore nella comunicazione elettronica; e
 2. La persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, non ha utilizzato né ha tratto alcun vantaggio materiale o beneficio dai beni e servizi eventualmente ricevuti dalla controparte.
2. Le disposizioni del presente articolo non incidono su altre norme giuridiche relative all'errore, salvo quanto disposto nel primo comma di questo articolo.



Titolo II: Firma elettronica

Parte I

Principi generali

Articolo 17. Pari trattamento delle tecniche di firma elettronica

1. Nessuna disposizione della presente legge esclude, riduce o priva di effetti giuridici un qualunque metodo di creazione di firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19 primo comma, o che altrimenti soddisfi i requisiti di legge.
2. La presente legge non limita la possibilità per le parti di scegliere i metodi di creazione di firma elettronica da utilizzare nei loro rapporti, né la facoltà della pubblica amministrazione di scegliere i metodi di creazione di firma elettronica da utilizzare nei rapporti tra gli uffici pubblici e con gli utenti dei servizi pubblici.

Articolo 18. Requisiti per la firma elettronica

1. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano firmati da una parte, o preveda conseguenze per la mancanza della firma, tale requisito si ritiene soddisfatto con una comunicazione elettronica se:
 1. viene utilizzato un metodo per identificare la parte e per manifestare la volontà della stessa con riguardo al contenuto della comunicazione elettronica; e
 2. se il metodo utilizzato:
 - i. risulta adeguato ed affidabile rispetto allo scopo per il quale la comunicazione elettronica è stata creata o inviata, tenendo conto di tutte le circostanze, incluse le pattuizioni tra le parti; oppure
 - ii. è stata fornita prova, a mezzo dello stesso metodo di firma utilizzato o unitamente ad altri mezzi di prova, che il metodo ha di fatto svolto le funzioni di cui al punto (i), lettera (b) del presente comma.
2. Una firma elettronica si presume affidabile ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al primo comma se:
 1. i dati per la formazione della firma, nel contesto in cui vengono utilizzati, corrispondono esclusivamente al firmatario;
 2. i dati per la formazione della firma erano, al momento della firma, sotto l'esclusivo controllo del firmatario;
 3. è possibile individuare ogni alterazione apportata alla firma elettronica dopo il momento della firma; e



4. nel caso in cui lo scopo del requisito legale sia quello di garantire l'integrità dell'informazione a cui si riferisce, sia possibile individuare ogni alterazione apportata all'informazione dopo l'apposizione della firma.
3. Il secondo comma del presente articolo non preclude la possibilità:
 1. di stabilire in qualsiasi altra maniera l'affidabilità della firma elettronica, al fine di soddisfare i requisiti di cui al primo comma; o
 2. di provare la non affidabilità della firma elettronica.

Articolo 19. Determinazione delle firme elettroniche presunte affidabili

1. L'Autorità per l'Informatica di cui alla Legge 23 maggio 1995, n. 70, può determinare quali firme elettroniche soddisfino i requisiti di cui all'articolo 18, secondo comma della presente legge.
2. Ogni determinazione effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo deve tenere conto degli standard tecnici internazionali.
3. Il presente articolo non incide sull'efficacia delle regole di diritto internazionale privato.

Articolo 20. Condotta del firmatario

1. Il firmatario della firma elettronica ha l'onere di:
 1. adoperare le cautele necessarie ad evitare l'utilizzo non autorizzato dei suoi dati per la creazione della firma elettronica;
 2. utilizzare tempestivamente i mezzi messi a disposizione dal certificatore in conformità all'articolo 25 della presente legge o comunque informare senza ritardo e diligentemente ogni persona che egli può ragionevolmente ritenere faccia affidamento sulla firma elettronica o che fornisca dei servizi di supporto alla firma elettronica se:
 1. il firmatario sa che i dati per la formazione della firma sono stati compromessi; o
 2. le circostanze conosciute dal firmatario permettono di ritenere che esista il rischio che i dati per la formazione della firma possano essere stati compromessi;
 3. se è presente un certificato a supporto della firma elettronica, utilizzare le cautele necessarie ad assicurare che tutte le dichiarazioni essenziali da lui fatte in relazione al certificato durante tutta la sua durata, o che devono comparire nel certificato stesso, siano esatte e complete.



Articolo 21. Condotta della parte facente affidamento

La parte facente affidamento sulla firma elettronica o su un certificato ha l'onere di:

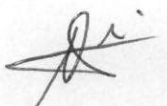
1. adottare misure ragionevoli per verificare l'affidabilità della firma elettronica; o
2. se esiste un certificato a supporto di una firma elettronica, adottare misure ragionevoli per:
 - i. verificare che il certificato sia valido e che non sia stato sospeso o revocato; e
 - ii. tener conto di ogni limitazione riguardante il certificato.

Articolo 22. Riconoscimento di certificati e di firme elettroniche stranieri

1. Nel determinare se, o in che misura, una firma elettronica o un certificato producono effetti giuridici, non si tiene conto:
 1. del luogo in cui la firma elettronica è creata o utilizzata o il certificato è stato emesso; o
 2. del luogo in cui il firmatario o l'emittente hanno la loro sede, domicilio o residenza.
2. Una firma elettronica creata al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino produce gli stessi effetti giuridici di una firma elettronica creata o utilizzata nella Repubblica di San Marino, a condizione che offra un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente.
3. Un certificato emesso al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino produce gli stessi effetti giuridici di un certificato emesso nella Repubblica di San Marino, a condizione che offra un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente.
4. Nel determinare se un certificato o una firma elettronica offrano un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente ai fini dei commi secondo o terzo del presente articolo, si tiene conto degli standard tecnici internazionali e di ogni altro fattore rilevante.
5. Quando, nonostante i commi secondo, terzo e quarto del presente articolo, le parti convengano di utilizzare nei loro rapporti un determinato tipo di firma elettronica o di certificato, si ritiene tale accordo sufficiente ai fini del riconoscimento della firma elettronica o del certificato stranieri, a meno che la firma elettronica o il certificato debbano ritenersi invalidi o inefficaci in ragione della legge applicabile.

Parte II

Servizi di certificazione



Articolo 23. Servizi di certificazione

1. L'Autorità per l'Informatica è responsabile della supervisione dei prestatori del servizio di certificazione stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Fatto salvo il primo comma del presente articolo, possono essere adottati sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato purchè tutte le condizioni relative a tali sistemi siano obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

Articolo 24. Condotta del prestatore del servizio di certificazione

1. Un certificatore che fornisce servizi a supporto di una firma elettronica idonea a produrre effetti giuridici deve:
 1. operare in conformità alle norme applicabili del settore, comprese quelle adottate volontariamente;
 2. utilizzare le cautele necessarie ad assicurare che tutte le dichiarazioni essenziali da lui effettuate in relazione al certificato, o che compaiono nel certificato, siano esatte e complete durante l'intero periodo di validità del certificato;
 3. fornire a tutte le parti facenti affidamento sul certificato mezzi ragionevolmente accessibili per determinare, in base al certificato:
 - i. l'identità del certificatore;
 - ii. se il firmatario identificato nel certificato aveva, al momento della sua emissione, il controllo sui dati per la creazione della firma;
 - iii. se i dati per la formazione della firma erano validi prima o al momento dell'emissione del certificato;
 4. fornire a tutte le parti facenti affidamento sul certificato, qualora fosse necessario, mezzi ragionevolmente accessibili per determinare, in base al certificato o in altro modo:
 - i. il metodo utilizzato per identificare il firmatario;
 - ii. i limiti relativi allo scopo o all'entità della transazione entro i quali è possibile utilizzare i dati per la formazione della firma o il certificato;
 - iii. se i dati per la formazione della firma sono validi e non sono stati compromessi;
 - iv. qualsiasi limitazione della responsabilità stabilita dal certificatore;
 - v. con quali mezzi il firmatario può ottemperare alla lettera (b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge;
 - vi. come revocare il certificato sollecitamente;



5. utilizzare sistemi, procedure e risorse umane adeguate per la fornitura di tali servizi.
2. Il certificatore è responsabile per le conseguenze giuridiche causate da una condotta non conforme al primo comma del presente articolo.

Articolo 25. Affidabilità del certificatore

Ai fini della lettera (e) del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, per determinare se, o in che misura, i sistemi, le procedure o le risorse umane utilizzate da un prestatore del servizio di certificazione siano affidabili, può tenersi conto dei seguenti fattori:

- a) risorse umane e finanziarie, incluso il capitale sociale;
- b) le caratteristiche dei sistemi hardware e software;
- c) le procedure utilizzate per il trattamento dei certificati, delle domande di certificati e per la conservazione dei registri;
- d) la messa a disposizione dei firmatari identificati nel certificato e delle parti che possono far affidamento sul certificato delle informazioni rilevanti per l'uso del certificato;
- e) le modalità temporali e tecniche delle verifiche effettuati da un organismo indipendente;
- f) l'esistenza di una dichiarazione di un organo statale, di un organismo accreditato o del certificatore sul rispetto o sull'esistenza dei suddetti criteri; o
- g) ogni altro fattore rilevante.

Titolo III: Commercio Elettronico

Articolo 26. Procedure, modalità e requisiti per il rilascio di licenza di commercio elettronico

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo, per "commercio elettronico" si intende ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l'uso di comunicazioni elettroniche. La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l'uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico.
2. L'operatore che svolga attività di commercio elettronico, in via esclusiva o non esclusiva, è tenuto a dare comunicazione in forma scritta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dell'attività di commercio elettronico svolta specificando gli elementi richiesti dall'art. 27



della presente legge per provvedere alla registrazione obbligatoria come stabilito dal medesimo articolo.

3. Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico deve disporre di una sede fisica situata nel territorio di San Marino. Tale sede, qualora l'attività si espliciti tramite deposito merci dovrà prevedere anche l'uso specifico della sede stessa previsto per il tipo di attività svolta.
4. L'esercizio esclusivo del commercio elettronico può avvenire solo tramite l'ottenimento di apposita licenza che verrà rilasciata nelle modalità e nelle forme, per quanto compatibili, previste dalle leggi 130/2010 e 129/2010 e successive modifiche.
5. Il commercio elettronico può svolgersi tramite mezzi informatici e riguardare attività all'ingrosso, al dettaglio e di servizi.

Articolo 27. Registro delle attività e-commerce

Ogni attività che svolge modalità di vendita on-line deve obbligatoriamente, pena sanzione come da successivo articolo 29, iscriversi presso il *registro delle attività e-commerce*, che deve obbligatoriamente presentare i seguenti elementi:

- codice operatore economico;
- dominio;
- indirizzi di posta elettronica, specificando se certificata;
- posizionamento del server;
- posizionamento del gestore;

Alla consegna di tali elementi caratterizzanti l'attività di commercio elettronico verrà rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività e-commerce e l'autorizzazione all'utilizzo del logo "e-commerce San Marino" che verrà istituito tramite apposito decreto delegato.

Articolo 28. Obblighi di esibizione e specificazioni

1. L'operatore economico tramite l'utilizzo della rete deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, le seguenti informazioni circa la propria attività:
 - a) il nome della ditta o della società;
 - b) il numero di codice operatore economico;
 - c) il numero di iscrizione al registro e-commerce;
 - d) il logo "e-commerce San Marino";
 - e) la sede sociale;
 - f) i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il commerciante per ottenere informazioni o per presentare reclami. Queste informazioni includono tra le altre, l'indirizzo o gli indirizzi elettronici di mail, i numeri di telefono e qualsiasi altro mezzo che permetta al commerciante di essere contattato rapidamente e di comunicare in maniera diretta ed effettiva;
 - g) se l'attività riguarda il commercio elettronico all'ingrosso, dovrà specificare che la vendita è rivolta esclusivamente ad operatori in possesso di partita IVA o codici equivalenti.

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercùri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm



- h) i prezzi, che devono essere chiaramente indicati e comprensivi di tasse e il costo di trasporto deve essere esibito separatamente. Il commerciante può eventualmente mostrare lo scorporo effettivo dei prezzi;
 - i) il luogo da cui verrà spedito il bene;
 - j) laddove il commerciante sia soggetto ad autorizzazione, occorre indicare l'autorità addetta alla supervisione;
 - k) qualora l'operatore economico offra servizi che rientrano in una professione regolamentata, gli istituti professionali adibiti, a cui il commerciante è iscritto; in questo caso il commerciante deve fornire i riferimenti di legge applicabili nello stato di stabilimento;
2. Qualora un operatore economico invii comunicazioni commerciali, le modalità con cui il cliente possa richiedere o far cessare tali invii devono essere agevolmente visibili nelle varie parti del sistema informativo utilizzato per il commercio elettronico.
3. Le comunicazioni elettroniche che mirano a promuovere beni e servizi dell'operatore economico devono essere chiaramente riconoscibili come comunicazioni commerciali e devono identificare le categorie di utenti per cui la comunicazione pubblicitaria è creata unitariamente ad ogni offerta promozionale.

Articolo 29. Sanzioni

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha la facoltà di sospendere o revocare la licenza nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalle leggi 129/2010 e 130/2010 per le attività che lo esercitano in forma esclusiva. Nel caso in cui le attività di commercio elettronico esercitate in forma esclusiva e non, non procedano alla registrazione nell'apposito registro delle attività e-commerce è comminata una sanzione amministrativa pari al valore di 1000€. All'applicazione della sanzione dovranno seguire le istruzioni circa le modalità di iscrizione. Trascorsi 30 giorni dalla notifica delle istruzioni di cui sopra si procederà all'inibizione della modalità di vendita di commercio elettronico. La vendita effettuata tramite mezzi informatici durante il periodo di inibizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di attività senza licenza.

Articolo 30. Norme anteriori

Le parole "e dai privati" dell'articolo 2, primo comma della Legge 20 luglio 2005, n. 115 sono soppresse.

Articolo 31. Norme transitorie

Tutte le attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio o di servizio che svolgano anche modalità di vendita on-line, devono obbligatoriamente registrarsi presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nel registro delle attività e-commerce, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge pena l'applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 29.



Articolo 32. Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Articolo 33. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Arzilli

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Arzilli', is written over a horizontal line.